



**COPIA**  
**DELIBERAZIONE N° 52**  
**DEL 04/09/2014**

## **COMUNE DI SAMO**

### ***Deliberazione del Commissario Prefettizio*** **ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Aliquote IMU.
-----------------	----------------------------

L'anno **DUEMILAquattordici**, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 12,30, nella sala delle adunanze presso la sede comunale è presente il Commissario Prefettizio Dott.ssa Salvo Eugenia.

Partecipa ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott. LAZZARO Luigi.

**VISTO** il Decreto del Prefetto della Provincia di Reggio Calabria del 30/04/2014 - prot. n. 36563/Area II/S.E. - con il quale la Dott.ssa Eugenia Salvo è stata nominata Commissario per la gestione provvisoria del Comune di Samo, notificato all'Ente in data 07/05/2014;

Dato Atto che sulla presente deliberazione hanno espresso, in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile.

---

#### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione n. 49 del 25/10/2012 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss. del Testo Unico degli Enti locali - D.lgs n. 267 del 2000;
- con Deliberazione n. 105 del 29/04/2013 la Commissione Straordinaria del Comune di Samo ha deliberato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- con Decreto del Ministro dell'Interno prot. n. 0137312 del 14/11/2013, notificato alla Commissione Straordinaria in data 12/12/2013, è stata riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Samo;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 153 del 09/01/2014 è stato approvato

il bilancio di previsione 2012;

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 163 del 12/02/2014 è stato approvato il rendiconto 2012;
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 167 del 12/03/2014 è stato approvato il bilancio di previsione 2013;
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 26/06/2014 è stato approvato il rendiconto 2013;

**RICHIAMATO** l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 18 luglio 2014 con il quale il termine di approvazione del bilancio 2014 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014;

**DATO ATTO** che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote,

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- a) il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- b) il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- c) come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- ▲ il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

- ▲ il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- ▲ il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- a. aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b. aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c. aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
  1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  2. unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

**Aliquote:**

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale;

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

3) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 04/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;

- una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro:

una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore di €. 15.000;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;

c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote:

Nr.	Fattispecie imponibili IMU	Aliquota IMU 2014	Detrazione IMU 2014
1	Abitazioni principali escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Non soggetti ad IMU	
2	Abitazioni principali, di cui alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	<b>6 per mille</b>	€. 200,00
3	Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dall'impresa con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Non soggetti ad IMU	

4	Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggetti ad IMU	
5	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggetti ad IMU	
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>2 per mille</b>  ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di una attività agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta (art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.)	
7	Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali il comma 380 lett. f) art. 1 della legge n. 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7,60 per mille, per tali immobili i comuni possono aumentare fino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5 – Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione	<b>10,60 per mille</b>	
8	Terreni agricoli di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 133/2013 che non godono dell'agevolazione prevista dal comma 1 lett. d) ed e) del medesimo decreto	<b>10,60 per mille</b>	
9	Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati di cui all'art. 13, comma 5, del D. L.vo n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	<b>10,60 per mille</b>	
10	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (esempio aree fabbricabili cat. B, cat. D5, cat. A1-A8-A9 non abitazione principale e cat. C non pertinenza)	<b>10,60 per mille</b>	

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi*

*titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote:

<b>Nr.</b>	<b>Fattispecie imponibili IMU</b>	<b>Aliquota IMU 2014</b>	<b>Detrazione IMU 2014</b>
1	Abitazioni principali escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	Non soggetti ad IMU	
2	Abitazioni principali, di cui alle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	<b>6 per mille</b>	€ 200,00
3	Fabbricati destinati ad uso abitativo e realizzati per la vendita e non venduti dall'impresa con oggetto prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Non soggetti ad IMU	
4	Fabbricati appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Non soggetti ad IMU	
5	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  Unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	Non soggetti ad IMU	
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>2 per mille</b>  ad eccezione dei fabbricati strumentali necessari allo svolgimento di una attività	

		agricola da un soggetto che riveste la qualifica di imprenditore agricolo che sono esenti imposta (art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla legge n. 214/2011 e s.m.i.)	
7	Fabbricati del gruppo catastale "D" industriali e commerciali il comma 380 lett. f) art. 1 della legge n. 228/2012 riserva allo Stato il gettito dell'IMU con aliquota standard del 7,60 per mille, per tali immobili i comuni possono aumentare fino a 3 punti percentuali l'aliquota standard. Sono esclusi i fabbricati tipo D5 - Istituti di Credito, Cambio e Assicurazione	<b>10,60 per mille</b>	
8	Terreni agricoli di cui all'art. 2 del D. L.vo n. 133/2013 che non godono dell'agevolazione prevista dal comma 1 lett. d) ed e) del medesimo decreto	<b>10,60 per mille</b>	
9	Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati di cui all'art. 13, comma 5, del D. L.vo n. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	<b>10,60 per mille</b>	
10	Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti (esempio aree fabbricabili cat. B, cat. D5, cat. A1-A8-A9 non abitazione principale e cat. C non pertinenza)	<b>10,60 per mille</b>	

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).



**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

*F.to Dott.ssa Eugenia Salvo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Luigi Lazzaro*

**PARERE FAVOREVOLE**

*In ordine alla regolarità Tecnica*

**Il Responsabile del servizio**

*F.to Sig.ra Strati Mariantonina*

**PARERE FAVOREVOLE**

*In ordine alla regolarità contabile*

**Il Responsabile del servizio**

*F.to Sig.ra Strati Mariantonina*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio Comunale on-line il 09/09/2014 (prot. 0375/2014) e vi rimanga in pubblicazione per 15 giorni consecutivi;

**Il Messo Comunale**

*F.to Pizzati Giovanni Antonio*

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio Comunale on-line dal 08/09/2014 al 24/09/2014 (prot. 0375/2014) e per 15 giorni consecutivi;

**Il Messo Comunale**

*Pizzati Giovanni Antonio*

**SI ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line dal \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi e non sono pervenute osservazioni o opposizioni;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Luigi Lazzaro*

È copia conforme all'originale.

Sarno 09/09/2014



*Lazzaro*